



n.62/2017 r.m.p.

Tribunale di Palermo

Sezione I Penale

Misure di Prevenzione

Decreto

temporaneo del divieto di soggiorno

- art.9 d.lgs. n. 159/2011 -



Il Presidente dott. Giacomo Montalbano

sulla proposta del Procuratore della Repubblica di Palermo, depositata il 24 aprile 2017, di applicazione della misura del divieto di soggiorno nei comuni di Santa Flavia ed in quelli confinanti con lo stesso, a :

[redacted] nato a [redacted] il [redacted]

PREMESSO

- il Procuratore della Repubblica di Palermo ha proposto nei confronti di [redacted] [redacted] l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con divieto di soggiorno ed il provvedimento urgente ex art. 9 d.lgs. 6.9.2011 n. 159;
- l'art. 9, co. 2, d.l.vo cit. prevede che in tale ipotesi il Presidente del Tribunale, in deroga all'ordinaria competenza del Tribunale in composizione collegiale, nella pendenza del procedimento che riguardi la misura della sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno possa disporre, con decreto, in via provvisoria l'obbligo o il divieto di soggiorno, in presenza di "*motivi di particolare gravità*", desumibili dalla argomentata pericolosità del soggetto;
- il concetto di *pericolosità sociale* rende necessaria una particolare vigilanza da parte degli organi di pubblica sicurezza e implica l'accertata predisposizione al delitto del proposto e va operata valutando globalmente la sua personalità verificando tutte le sue manifestazioni antisociali come affermato anche dalla S.C.:

...Il giudizio di pericolosità espresso in sede di prevenzione va scisso - nelle sue componenti logiche - in una prima fase di tipo «constatativo» rapportata

all'importazione di dati cognitivi idonei a rappresentare l'avvenuta condotta contraria alle ordinarie regole di convivenza tenuta - in passato - dal soggetto proposto (tra cui, ovviamente, ben possono rientrare i pregiudizi penali derivanti dall'accertamento di fatti costituenti reato) cui si unisce una seconda fase di tipo essenzialmente prognostico, per sua natura alimentata dai risultati della prima, tesa a qualificare come «probabile» il ripetersi di condotte antisociali, inquadrare nelle categorie criminologiche di riferimento previste dalla legge. L'esistenza di tale duplice profilo consente - anche in chiave di rispetto dei valori costituzionali di tutela dell'individuo - di adottare le limitazioni alla sfera di libertà del soggetto raggiunto da tale prognosi...;

...Il soggetto coinvolto in un procedimento di prevenzione, in altre parole, non viene ritenuto "colpevole" o "non colpevole" in ordine alla realizzazione di un fatto specifico, ma viene ritenuto "pericoloso" o "non pericoloso" in rapporto al suo precedente agire (per come ricostruito attraverso le diverse fonti di conoscenza) elevato ad "indice rivelatore" della possibilità di compiere future condotte perturbatrici dell'ordine sociale costituzionale o dell'ordine economico e ciò in rapporto all'esistenza di precise disposizioni di legge che "qualificano" le diverse categorie di pericolosità (attualmente il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, artt. 1 e 4)...¹;

OSSERVA

- la odierna richiesta avanzata in via di urgenza, motivata sull'essere [redacted] persona pericolosa per l'ordine e la sicurezza pubblica, in particolare, per l'ex convivente [redacted] [redacted] nonché per il nucleo familiare di quest'ultima, è fondata e va pertanto accolta;
- invero, e nello specifico, la proposta pone in evidenza sufficienti elementi dai quali si desumono chiari ed inquietanti indici rivelatori, nel proposto, di insidiosa pericolosità ed invero particolarmente indicativo in tal senso è il percorso criminale del [redacted] connotato da una mirata violenza nell'ambito del suo nucleo familiare;
- significativi appaiono i suoi precedenti giudiziari e di polizia [alcuni dei quali non sfociati in procedimenti penali grazie a compassionevoli interventi di rimessione delle querele] sono altamente indicativi di pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica e nello specifico (vds. nota CC. di Carini del g. 11 aprile 2017):

¹ CASS. PEN., SEZ. I, 11 FEBBRAIO 2014 (DEP. 5 GIUGNO 2014), N. 23641, MORDINI.

- la denuncia per sottrazione di minore sportiva, nel 1991, da [redacted] allora moglie del [redacted] (procedimento archiviato per remissione di querela);
 - la condanna per rissa, con sentenza divenuta irrevocabile nel febbraio 1997 (vds. certificato del casellario giudiziale);
 - le lesioni cagionate alla ex convivente del [redacted] il 6 giugno 2005 ;
 - le lesioni cagionate il 28 febbraio 2012 ai danni della sorella [redacted] e della nipote, minorenni, [redacted] procedimento archiviato per remissione della querela ;
 - la condanna (proc. pen. nr. 7348/12 r.g.n.r. e nr. 1223/13 r.G.i.p.) alla pena ridotta per il rito - c.d. patteggiamento - di anni quattro e mesi sei di reclusione, con sentenza emessa dal Gup di [redacted] il 9 maggio 2013 - divenuta irrevocabile il 30 aprile 2014 in ordine ai delitti di sequestro di persona e di tentato omicidio ai danni dell'ex convivente [redacted] consumati il 25 giugno 2012 (vds. certificato del casellario giudiziale);
 - la querela sporta il 7 maggio 2013 da [redacted] amico della [redacted] per minacce;
 - la denuncia per evasione il 30 luglio 2013;
 - le lesioni cagionate il 7 aprile 2014 a [redacted] attuale convivente e padre naturale dei figli della [redacted];
 - le lesioni cagionate a [redacted] 1° novembre 2014;
- il proposto, di spiccata pericolosità, ha tenuto nel tempo comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e grave ai diritti fondamentali della persona e all'incolumità pubblica non accettando le regole minime di convivenza civile come si desume dalla specifica condanna irrevocabile citata per delitti non colposi consumati contro la [redacted] e dalle ulteriori plurime condotte poste in essere pervicacemente incurante perfino della detenzione ;
- gli elementi adottati dal P.M. proponente inducono a ritenere che a causa della condotta criminosa di [redacted] ... l'adozione in via d'urgenza di una misura di prevenzione personale con il divieto di soggiorno nei comuni limitrofi a quello, compreso, di residenza della [redacted] risponderebbe pienamente e efficacemente a scongiurare il rischio, imminente, di aggressione dei beni inviolabili della vita e dell'integrità fisica della stessa. A parere di questo ufficio, invero, nel bilanciamento tra il diritto di libertà di movimento dell'attuale proposto e l'esigenza di protezione dell'incolumità fisica

della sua potenziale vittima, è legittima e necessaria la compressione del primo derivante dall'applicazione misura del divieto di soggiorno... (così il P.M.);

- non va sottovalutato, infine, l'obbligo da parte dello Stato di adottare immediati e tempestivi provvedimenti diretti a prevenire la commissione di reati anche ai danni delle donne cfr. Sent. Corte Edu 2.3.2017: con condanna dell'Italia ...non avendo agito prontamente in seguito a una denuncia di violenza domestica fatta dalla donna, le autorità italiane hanno privato la denuncia di qualsiasi effetto creando una situazione di impunità che ha contribuito al ripetersi di atti di violenza, che in fine hanno condotto al tentato omicidio della ricorrente e alla morte di suo figlio... cfr. anche la Convenzione del Consiglio di Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (trattato nr. 210, Istanbul), ratificata dall'Italia nel 2013 e entrata in vigore nell'agosto del 2014 (Art. 3 lett. b);
- tenuto conto della sussistenza in concreto della pericolosità sociale desunta dalla personalità del proposto e dal percorso di vita antisociale di [redacted] [redacted] ne deriva evidente e concreto il pericolo che egli possa reiterare comportamenti lesivi della integrità fisica di [redacted] del suo nucleo familiare e la tranquillità e sicurezza pubblica e sussistendo pienamente i motivi di particolare gravità previsti dall'art. 9 co. 2 del d.lvo 159/2011 gli va imposto, in via provvisoria, il divieto di soggiorno nei comuni di [redacted] ed in quelli confinanti con lo stesso (indicati in dispositivo).


P.T.M.

Visto l'art.9 d.lgs. n. 159/11 applica in via di urgenza a

[redacted] nato a [redacted] il [redacted]
il provvedimento temporaneo di divieto di soggiorno nei comuni di [redacted]
[redacted] ed in quelli confinanti con lo stesso quali [redacted] e
[redacted] nonché con quelli c.d. di seconda corona: [redacted]
[redacted]

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.

Palermo, mercoledì 26 aprile 2017



Il Presidente
dott. Giacomo Montalbano
Giacomo Montalbano